

AVV. ERNESTO RUSSO
AVV. CARMEN MUSURACA
AVV. ANTONIO COMMISSO
DOCT. MATTEO BENCIOLINI

INFO RMC 20/05/2020

Oggetto: misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "**Decreto Rilancio**"). Tra le nuove misure emergenziali adottate al fine di sostenere i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, il testo prevede alcune disposizioni di interesse per il mondo dello Sport.

✓ **Indennità per lavoratori sportivi (art. 98)**

Il Decreto Legge conferma per i mesi di aprile e maggio 2020 l'indennità pari a 600 euro riconosciuta da Sport e Salute S.p.A. in favore degli operatori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS, le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Le domande degli interessati (non già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità ex art. 96 del [Decreto Legge "Cura Italia"](#)) sono presentate a Sport e Salute S.p.A. con le modalità individuate dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, e che saranno rese note tramite il [sito istituzionale](#) della società.

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 di tale indennità, la medesima è erogata, **senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.**

✓ **Disposizioni in tema di impianti sportivi (art. 216)**

Il Governo intende agevolare le FSN, le DSA, gli EPS, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **estendendo al 30 giugno 2020 il termine del periodo di sospensione del versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici** dello Stato e degli enti territoriali, che dal 17 marzo sono rimasti inutilizzati.

I versamenti così sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

La norma prevede altresì che i soggetti concessionari di impianti sportivi pubblici possono sottoporre all'ente concedente **una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere e in**

scadenza entro il 31 luglio 2023 da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l'allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della sospensione, e l'ammortamento degli investimenti effettuati.

In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

Il Governo, alla luce del sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuiti nei contratti di locazione, dispone una specifica tutela anche a favore di conduttori di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati, riconoscendo **un diritto ad una corrispondente riduzione del canone locatizio** (limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020) che, salva la prova di un diverso ammontare, si presume **pari al 50% del canone contrattualmente stabilito**.

Si ricorda che entro 30 giorni dal suo raggiungimento tale accordo deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate al fine di evitare il pagamento delle imposte sui canoni di locazione non riscossi.

Si estende, infine, la norma sul **rimborso** dei contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura (compresi quelli relativi ad eventi sportivi organizzati da associazioni, società sportive), prevista dall'art. 88 del Decreto "Cura Italia", anche **ai contratti di abbonamento per l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo**, per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento dell'emergenza.

Tali acquirenti possono presentare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di tale Decreto, **istanza di rimborso integrale** del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento. Il gestore dell'impianto sportivo, entro 30 giorni dalla presentazione, procede al rimborso o in alternativa rilascia un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

- ✓ **Contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore** (art. 77)

La disposizione estende anche in favore di enti del terzo settore la disciplina in materia di sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari introdotta dal Decreto "Cura Italia" (art. 43) con il quale, infatti, l'INAIL ha trasferito ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese e agli enti del terzo settore per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

✓ **Contributo a fondo perduto (art. 25)**

Il Decreto Legge **riconosce un contributo a fondo perduto anche a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo** con compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore di tale Decreto, titolari di partita IVA, la cui attività non risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.

Tale contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

L'ammontare del contributo, comunque **non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**, è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come indicato dal comma 5 di tale disposizione. Si ricorda che tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile.

Le modalità e i termini di presentazione all'[Agenzia delle Entrate](#) dell'istanza per l'accesso al contributo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

Si segnala che i controlli dei dati dichiarati in fase di presentazione dell'istanza saranno successivi all'erogazione del contributo stesso, con previsione, in caso di contributo in tutto o in parte non spettante, del recupero tramite l'applicazione di **sanzioni** che vanno dal 100 al 200% del totale del contributo ricevuto, maggiorate dai connessi interessi. In tal caso si applica altresì l'art. 316 *ter* del codice penale ("*indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*").

✓ **Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 84)**

La norma reca ulteriori indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica. Per quanto di interesse, si segnala che per i liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro (art. 27, Decreto "Cura Italia") viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020 (co. 1).

Viene altresì riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro a favore di liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (co. 1) nonché a favore di lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente Decreto (co. 2).

Tali indennità sono erogate dall'INPS in unica soluzione, previa domanda da compilarsi con le modalità indicate dallo stesso ente previdenziale e comunicate sul proprio [sito istituzionale](#).

✓ **Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP (art. 24)**

Si dispone che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, **non siano tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020**. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

✓ **Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (artt. 126 - 127)**

Appare utile ricordare che il Decreto Legge nel disciplinare la ulteriore proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali già sospesi, prevede un intervento specificamente dedicato a FSN, EPS, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche.

Il Decreto Legge in commenta proroga, infatti, di un mese (dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020) **la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**, nonché dispone per le medesime Federazioni che **il termine di ripresa della riscossione è prorogato al 16 settembre 2020**, con le medesime modalità di rateizzazione.

✓ **Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 140)**

Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste non si applicano purché la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri avvenga entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

Si dispone anche **lo slittamento sempre al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici** per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

✓ **Crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**

Si segnala che il Decreto Legge "Rilancio" prevede Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120) e Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125).

La disposizione introduce in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per il soggetto avente diritto a tali crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (art. 122).

✓ **Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno** (art. 246)

La disposizione prevede la concessione di un contributo in favore degli Enti del Terzo Settore delle Regioni del Mezzogiorno al fine di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione. Spetta all'Agenzia per la Coesione territoriale definire le modalità di assegnazione di tale contributo a fondo perduto.

Lo stanziamento complessivo per la misura è pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa, e a 20 milioni per l'anno 2021.

*

Si ricorda che il Decreto Legge, le cui misure sono in vigore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dovrà essere convertito in Legge dal Parlamento pena la perdita di efficacia. Si darà conto con successive note informative dello Studio dell'iter parlamentare e delle eventuali modifiche apportate alle misure di interesse in sede di conversione.

Cordiali saluti

Studio Legale RMC